REPUBBLICA ITALIANA **Rep. n.**

COMUNE DI OPI

(Provincia dell'Aquila)

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREE BOSCHIVE E PASCOLIVE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPI ALL'ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

L'anno Duemilaventi il giorno __ del mese di _____, in Opi (AQ), presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott. _____, Ufficiale rogante autorizzato al rogito dall' art. 97 – comma 4 – lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono comparsi:

1. da una parte il Geom. Del Principe Mario , nato a Pescasseroli, il 01.05.1955, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Opi ed in nome, per conto e nell'interesse dell' Ente che rappresenta ai sensi dell'art. 107 - comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Dichiara il Codice Fiscale dell'Ente che rappresenta come di seguito 00181620667, più avanti denominato semplicemente "Comune" o "Concedente";

2. dall'altra parte il Dott. Luciano Sammarone, nato a Capracotta in data 13.10.1965, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella qualità di Direttore f.f. dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in nome e per conto dell'Ente stesso, che rappresenta. Dichiara il codice fiscale dell'Ente che rappresenta come di seguito: 00707580585, più avanti denominato "Ente" o "Concessionario"

Detti Comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che il territorio del Comune di Opi si caratterizza per la presenza di pascoli e formazioni forestali a faggio tra le più estese del Parco nonché per la presenza di altre importanti specie;

- che tale area è abitualmente frequentata dalla fauna protetta del Parco e specialmente dall'orso bruno marsicano, specie autoctona a rischio di estinzione e pertanto meritevole della massima tutela;

- che, al fine di evitare l'utilizzo economico del bosco, la cui interdizione attraverso provvedimenti autoritativi dell'Ente comporterebbe maggior dispendio di risorse finanziarie ed umane, è utile e opportuno, al fine di assicurare la migliore conservazione degli habitat, che l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo assuma la gestione diretta di tale area, come previsto dall'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del__.__.____, il Comune di Opi ha concesso all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la disponibilità della porzione di territorio comunale individuata catastalmente negli allegati allo schema di contratto ivi accluso, intendendo;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DH31/**163**/Usi Civici del 11.03.2013 la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio – Ufficio Demanio Civico ed Armentizio ha autorizzato il Comune a concedere le terre civiche riportate in catasto terreni al foglio n. 3, part.lla n. 1/parte, per una superficie complessiva di HA 360.00.00, a favore del Parco Nazionale

Abruzzo, Lazio e Molise per riserva integrale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27, siccome recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/88, nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e art. 1 della L.r. n. 3/98;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DH31/**188**/Usi Civici del 28.02.2014 la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio – Ufficio Demanio Civico ed Armentizio ha autorizzato il Comune a concedere le terre civiche riportate in catasto terreni al foglio n. 15, pp nn 19, 46, 47, al foglio n. 20 pp nn 1, 2/parte, 4/parte, 5, 6, al foglio n. 21 pp. nn. 3/parte, 4/parte, 5 per una superficie complessiva di HA 1.084,37, a favore del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise per riserva integrale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27, siccome recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/88, nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e art. 1 della L.r. n. 3/98;

Detti documenti e atti si intendono qui riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati. ==========

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Opi, come sopra rappresentato, concede all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che accetta, la disponibilità di due porzioni di territorio comunale (di seguito denominato "aree") appartenenti al patrimonio dello stesso, dell'estensione di HA 360,00 (trecentosessanta) circa, corrispondenti a mq 3.600.000, in località M. Marsicano, e di HA 1.084,00 (milleottantaquattro) circa, corrispondenti a mq 10.840.000 circa, in località M. Amaro Caccia Grande, come meglio individuate con campitura ROSSA nella planimetria che si allega al presente

atto sotto la lettera "A" e identificate in N.C.T. ai Fogli e alle particelle riportate nell'allegato "B".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, il Comune di Opi, concedente, in persona come sopra, dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, che si allega al presente atto sub "C".

ART. 2 – USO DELLE AREE

Le aree sono concesse al fine di assicurare, conformemente alle finalità istituzionali dell'Ente Parco, la conservazione degli habitat e della ricca biodiversità animale e vegetale presente. A tal fine, tagli boschivi, pascolo e transito o sosta di mezzi a motore non saranno consentiti in nessuna delle aree in concessione. Sono fatti salvi il transito e la sosta dei mezzi dell'Ente Parco, del Comune e di quanti debbano accedervi per ragioni di soccorso, servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o lavoro. Usi diversi da quelli contemplati al precedente periodo saranno disciplinati come segue.

Le Aree individuate con campitura rossa, saranno regolamentate secondo i criteri della Riserva Integrale: gli usi consentiti saranno quelli previsti dal Piano del Parco.

Le parti danno atto che non vi sono aree regolamentate secondo i criteri della Riserva Generale.

Il Comune di Opi si farà carico, entro 30 giorni, di recepire con proprio provvedimento, debitamente pubblicato, gli usi consentiti e quelli vietati, disciplinati tra le parti nel presente contratto. Provvederà, altresì, a disporre, all'inizio delle strade o delle piste di penetrazione, dove non è consentito l'accesso con mezzi a motore, oltre che l'opportuna segnaletica di avvertimento, un apposito sistema di barriere mobili.

ART. 3 – DURATA

La concessione di cui al presente contratto andrà a scadere il 31.12.2022 e potrà essere rinnovata con la medesima forma.

ART. 4 – CANONE

Il canone annuo di concessione d'uso delle due aree è stabilito in € 12.920,00 (dodicimilanovecentoventi/00), per l'area in località M. Marsicano, e in € 44.751,96 (quarantaquattromilasettecentocinquantuno,95), per l'area in località M. Amaro Caccia Grande, per l'ammontare complessivo annuo di € 57.672,35 (cinquantasettemilaseicentosettantadue/35).

Per la prima annualità il pagamento del canone avverrà entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto di concessione; per le annualità successive il canone sarà corrisposto in due rate da pagarsi rispettivamente entro il **30 aprile** ed entro il **30 settembre** di ogni anno.

Il Comune di Opi, preso atto dell'art. 6 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25, s'impegna a destinare almeno il 10% dei canoni annui per opere di riqualificazione ambientale da concordare preventivamente con l'Ente Parco.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

L'Ente Parco solleva il Comune da responsabilità per eventuali danni che derivino a cose o a persone dall'utilizzo di manufatti che l'Ente eventualmente realizzi per la fruizione dell'area.

ART. 6 – CONTROLLI DEL COMUNE

Il Parco riconosce ed accorda al Comune il diritto di effettuare, in ogni momento, in proprio o per mezzo di terzi incaricati, gli accertamenti e i controlli opportuni per verificare l'osservanza di tutto quanto forma oggetto del presente contratto.

ART. 7 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

L'Ente Parco non può trasferire a terzi, per nessun titolo, il godimento, anche parziale, dell'area o costituire comunque su di essa diritti a favore di terzi.

ART. 8- RECESSO

Il Comune si riserva il diritto di revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblica utilità ovvero per grave e perdurante inadempienza da parte dell'Ente Parco, con provvedimento opportunamente motivato e notificato all'Ente.

ART. 9 – SPESE

Le spese connesse alla stipula del presente contratto, concernenti l'imposta di bollo, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e i diritti di segreteria, sono ripartite al 50% tra concedente e concessionario.

ART. 10 – DATI PERSONALI

Il Comune di Opi informa il Concessionario, il quale ne prende atto, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente contratto io Ufficiale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente contratto di compone di n. 7 (sette) facciate dattiloscritte per intero, oltre quanto di questa fino alle firme, dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Per il Comune di OPI (Concedente), il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Mario DEL PRINCIPE

Per l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Concessionario)

Il Direttore Luciano SAMMARONE

L'Ufficiale rogante, Dott. _____